



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio di Gabinetto

Agli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

E, p.c.

Alla Commissione di Garanzia per l'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali
segreteria@pec.commissione-garanziasciopero.it

Al Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e educazione
dpit@postacert.istruzione.it

Alla Direzione Generale del Personale Scolastico
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

IC - "S. LUCIA"-CAVA DEI TIRRENI
Prot. 0003464 del 26/04/2024
VII (Entrata)

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – **Sezione Scuola** Azione di sciopero breve a partire dal 6 maggio 2024 **nella scuola primaria**.
Adempimenti previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.

Si comunica che, SGB – Sindacato Generale di Base e CUB – Scuola Università e Ricerca, con adesione dell'ADL Cobas, hanno proclamato lo sciopero del personale docente, a tempo determinato e indeterminato, in Italia e all'estero, per il 6 maggio 2024, articolato come segue:

SCIOPERO BREVE (relativamente alla sola scuola primaria):

- “Sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI, nella sola scuola primaria, per le attività di somministrazione dei test e per tutte le attività connesse alla gestione dei test INVALSI per il giorno 6 maggio 2024;
- sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di correzione e tabulazione delle prove di cui al punto precedente, nella sola scuola primaria, per il periodo della correzione dei test, a partire dal 6 maggio 2024 e per tutta la durata delle attività di correzione e tabulazione delle prove, come calendarizzato da ogni singola istituzione scolastica”.

Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, così come individuati dalla normativa citata, codesti Uffici, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge suindicata, sono invitati ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio di Gabinetto

Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la presente nota verrà pubblicata tra le news del Sito Web di questo Ministero.

Si ricorda, inoltre che, ai sensi dell'articolo 5, le amministrazioni *“sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”*.

Dette informazioni dovranno essere raccolte, seguendo puntualmente le osservazioni del relativo manuale, attraverso la nuova procedura di acquisizione disponibile sul portale SIDI, sotto il menù **“I tuoi servizi”**, nell'area **“Rilevazioni”**, accedendo all'apposito link **“Rilevazione scioperi web”** e compilando i campi previsti nelle sezioni:

- N. personale scioperante;
- N. personale;
- N. personale assente per altri motivi;
- N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la totale e/o parziale riduzione del servizio; a tal riguardo si invitano le istituzioni scolastiche ad inserire con la massima precisione tali dati avendo cura di seguire le istruzioni e le FAQ disponibili dell'Area dei Manuali SIDI già inviate alle scuole con mail del 25 novembre 2020.

Al termine della rilevazione, come di consueto, sarà cura di questo Ufficio rendere noti i dati complessivi di adesione trasferendoli sull'applicativo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione **“Diritto di sciopero”** seguendo il percorso del sito Web del Ministero *Argomenti e servizi/Sistema di istruzione/Diritto di sciopero* e comunque raggiungibile all'indirizzo <https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero> . Nella stessa sezione verrà pubblicata la presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante lo sciopero in oggetto, compreso il dato di adesione.

Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione dell'indicazione di cui all'articolo 5 citato, i Dirigenti scolastici renderanno noto il dato di adesione allo sciopero relativo all'istituzione scolastica di competenza pubblicandolo sul proprio sito istituzionale anche facendo ricorso all'apposito prospetto che sarà possibile estrarre accedendo alla funzione *“Statistiche Scioperi Archiviati”* disponibile nell'applicativo SIDI *“Rilevazione scioperi WEB”* come descritto nel paragrafo 4.3.1 del relativo Manuale Utente.

Si prega inoltre di richiamare l'attenzione dei Dirigenti scolastici sulle novità presenti tra gli adempimenti previsti dal nuovo Accordo, così come comunicato con nota 1275 del 13 gennaio 2021, in particolare in materia di:

- informazione ai lavoratori
- raccolta delle adesioni
- informazioni all'utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduzione del servizio;
- pubblicazione del dato di adesione registrato dalla scuola.

In merito all'obbligo di informazione all'utenza, nel ricordare che i dirigenti scolastici potranno adottare le modalità che riterranno più opportune, viene messa a disposizione anche la scheda allegata alla presente nota, precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste dall'Accordo, eventualmente da integrare con quanto di



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio di Gabinetto

specificata competenza dell'istituzione scolastica. Qualora fossero adottate, in alternativa, altre soluzioni, si ricorda che:

- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi: https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=325&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle disponibili sul sito dell'ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l'Area dalla pagina 16, <https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2022-2024-provvisorio.html>);
- per i dati relativi all'ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all'ARAN a suo tempo;
- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi pubblicati sul sito <https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero> di questo Ministero;
- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” presente nell'applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”.

In ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare l'informazione all'utenza formulando una attendibile valutazione prognostica circa la diminuzione del servizio evitando mere dichiarazioni di carattere generale.

Infine, si raccomanda l'attenta compilazione del dato di adesione secondo le modalità indicate nel Manuale utente dell'applicativo “Rilevazione scioperi WEB” e nelle relative FAQ disponibili anche nell'apposita sezione del SIDI <https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/rilevazione-scioperi>.

Nel fare affidamento nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti, si ringrazia per la collaborazione.

La presente nota verrà pubblicata sul Sito Web di questo Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE

Bernardo Iannettone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93